



Comune di Selargius
Provincia di Cagliari
Area 6 Lavori Pubblici

FAQ 1

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL'AMBIENTE.

QUESITO 1. Ai sensi dell'art. 261 comma 8 del D.P.R. 207/2010 il requisito di cui all'art. 263 comma 1 lett. C "Servizi di punta" non è frazionabile nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e perciò ciascun servizio deve risultare svolto per intero da un unico soggetto; si chiede perciò nel caso in cui un raggruppamento sia costituito da tre soggetti di cui uno possiede due lavori che soddisfano i requisiti per le categorie E.08 e E.18, un secondo soggetto possiede due lavori che soddisfano i requisiti per le restanti categorie S.03 , IA.03 e D.05 ; si richiede se si ritiene soddisfatto il requisito per i servizi di punta.

RISPOSTA. La risposta al quesito è affermativa secondo quanto segue:

L'art. 7.2.4 del disciplinare di gara precisa che ai sensi dell'art. 261, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c) – **servizi di punta** - non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei e, pertanto, **ciascun servizio deve risultare svolto per intero da un unico soggetto**. Con riferimento al caso prospettato si ritiene, pertanto, soddisfatto il requisito minimo per i servizi di punta, a condizione che ciascuno dei due servizi di punta, richiesti per ognuna delle categorie di opere previste dal disciplinare, sia stato svolto interamente da uno dei tre soggetti del raggruppamento. In sostanza la non frazionabilità è riferita a ogni servizio di punta, non già al raggruppamento e/o ai componenti del raggruppamento. In questo senso, ogni soggetto del raggruppamento (cioè la sola mandataria, la mandataria e una o più delle mandanti) può documentare i requisiti dei due servizi di punta che, in ogni caso, devono essere soddisfatti "complessivamente" dal raggruppamento.

QUESITO 2.

E' possibile per i servizi di ingegneria costituire un ATI di tipo misto ovvero in parte orizzontale e in parte verticale, in quanto i due soggetti in orizzontale possiedono i requisiti per soddisfare le categorie E.08 , E.18 , S.03 e IA.03 e la terza associata in verticale possiede i requisiti per la categoria D.05?

RISPOSTA. La risposta al quesito è affermativa secondo quanto segue:

Ai sensi dell'art. 7.2.4) del Disciplinare di gara “ (...) la partecipazione è consentita in raggruppamenti di tipo verticale, orizzontale e misto (*Autorità Vigilanza Contratti Pubblici - Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010*). Nel caso di Raggruppamento Temporaneo i requisiti di cui ai punti 7.2.1) e 7.2.2) - **ad eccezione dei servizi di punta di cui all'art. 263, lett. c) del D.P.R. n. 207/2010** – ai sensi dell'art. 261, comma 7, d.P.R. n. 207/2010, devono essere posseduti dal capogruppo nella misura non superiore al **60%** mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (ai quali non sono richieste percentuali di possesso dei requisiti minimi), fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso, deve possedere il 100% dei requisiti richiesti. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.”

Con riferimento al caso prospettato si ritengono, pertanto, soddisfatti i requisiti speciali ove sia rispettata la detta prescrizione del disciplinare, fermo restando che la terza associata in verticale possiede il 100% del requisito per la categoria D.05.

Selargius, 24/06/2015